Ordine del giorno n. 76
collegato al Disegno di legge n. 57

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>>

Oggetto: **<< Parificare l'uso dei congedi parentali all'interno del Comparto unico >>**

Proponenti: CELOTTI CARLI CONFICONI COZZO PISANI MARSILIO MORETTI COSOLINI RUSSO FASIOLO CAROTTA POZZETTO HONSELL

Il Consiglio regionale,

PREMESSO che:

- la materia dei congedi parentali è regolata dal DLGS 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";

- l'art. 32 del DLGS 151/2001 vigente prevede che "*Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2*" (ovvero "*Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi*"); nell'ambito del predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi o al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 sopra riportato;

- l'art. 34 del DLGS 151/2001 vigente norma la fruizione dei periodi di congedo previsti fino al dodicesimo anno di età del figlio, differenziati per indenità di retribuzione per gli aventi diritto e regolando anche la relativa materia contributiva e previdenziale;

PREMESSO altresì che:

- nel CCRL area non dirigenti, quadriennio 1998-01, all'art. 10 sono regolati i congedi parentali;

- nel CCRL area non dirigenti, quadriennio 2002-05, biennio economico 2004-2005, all'art. 20 è riportato il rimando della fruizione dei congedi parentali al DLGS 151/2001 solo ed esclusivamente per il personale degli enti locali del comparto unico;

RITENUTO che vada superato il diverso trattamento giuridico in materia di congedi parentali tra personale regionale e personale degli enti locali, estendendo anche al personale regionale la fruizione dei congedi parentali secondo quanto previsto dal DLGS 151/2001, considerato che il trattamento economico è il medesimo.

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

a valutare di dare corso al percorso di parificazione nell'utilizzo dei congedi parentali all'interno del Comparto unico fra dipendenti regionali e degli Enti Locali.

Firma _____

Presentata alla Presidenza il 24/07/2025